

Università degli Studi di Siena

Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali

Regolamento didattico del corso di laurea in

SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

HISTORY AND CULTURAL HERITAGE

(CLASSE L-1 Beni culturali)

(Emanato con D.R. n. 1641/2018 del 15.10.2018 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 15.10.2018, modificato con D.R. n. 1943/2019 del 14.10.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 14.10.2019)

a valere dall'a.a. 2018/2019

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento Didattico si intende:

- a) per classe di laurea, l'insieme dei corsi di studio - comunque denominati - appartenenti alle classi determinate dal D.M. 16 marzo 2007;
- b) per settori scientifico-disciplinari (SSD), i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- c) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea;
- d) per SUA-CdS, la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (Allegato 1);
- e) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il Corso di Laurea è finalizzato;
- f) per ordinamento didattico, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Laurea;
- g) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale degli studenti, in particolare i corsi di insegnamento, i seminari, i corsi di recupero, le esercitazioni pratiche o di laboratorio, le attività didattiche a piccoli gruppi, i tirocini, i progetti, le tesi, le attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- h) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che lo studente è tenuto a sostenere per conseguire il titolo;
- i) per Dipartimento, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Siena;
- l) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena.

Art. 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE (HISTORY AND CULTURAL HERITAGE), appartenente alla Classe L-1 Beni Culturali a norma del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. La titolarità del Corso di Laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE è attribuita al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali.

3. Il Corso di Laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE ha una durata normale di tre anni e ha l'obiettivo di fornire agli studenti una solida preparazione storico-culturale e gli strumenti per operare nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, artistico, storico e dello spettacolo.

4. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, su proposta del Comitato per la didattica, qualora lo ritenga necessario, può deliberare annualmente l'accesso programmato locale al Corso di studi ai sensi della L. 264/1999 e successive modificazioni e integrazioni, secondo l'iter previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

5. Il piano degli studi del Corso di Laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE prevede un numero massimo di 20 esami per gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini e integrativi, oltre a quelli relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo le conoscenze linguistiche e informatiche, le attività di stage/tirocinio nonché la prova finale.

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE sono indicati nel Quadro A4.a della SUA-CdS.

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo sono indicati nei Quadri A4.b e A4.c della SUA-CdS.

Art. 5 – Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di laureato in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A2.a della SUA-CdS.

Art. 6 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Possono essere ammessi al Corso di laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE gli studenti in possesso dei requisiti previsti nel Quadro A3 della SUA-CdS, dove sono precisati anche carattere, contenuti e modalità di svolgimento dei test d'ingresso di italiano e di inglese.

Art. 7 – Comitato per la Didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE sono stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Comitato per la Didattica è composto da quattro docenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i propri membri, e da quattro studenti, eletti ai sensi del Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo.

Art. 8 – Consiglio Didattico

1. Il Consiglio Didattico del Corso di Laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE è presieduto dal Presidente del Comitato per la Didattica e composto dai docenti del Corso di Laurea, nonché dai titolari di supplenza o di contratto di insegnamento. Il Consiglio Didattico è convocato dal Presidente del Comitato per la Didattica o da almeno il 30% dei docenti del Corso di Laurea per discutere la programmazione didattica annuale ed esprimere pareri su eventuali modifiche dell'ordinamento

didattico e del presente regolamento, e in generale su problematiche connesse all'indirizzo complessivo del Corso di Laurea.

Art. 9 – Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è indicata nel Quadro D1 della SUA-CdS.

Art. 10 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il Corso di laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE sono coordinate dal Comitato per la didattica secondo quanto riportato dal Quadro B5 della SUA-CdS.

Art. 11 – Riconoscimento dei crediti

1. Il Comitato per la Didattica è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza dei SSD
- programmi dei corsi seguiti
- date degli esami sostenuti

3. Nel caso di trasferimento di studenti provenienti da corsi di studio della Classe L-1 sono riconosciuti interamente i CFU acquisiti nei SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea. Nel caso di studenti provenienti da corsi di studio di altre classi di laurea, il Comitato per la Didattica provvede alla valutazione dei CFU acquisiti, riconoscendo quelli pertinenti ai SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea ed eventualmente altri che possano valere tra le attività a scelta dello studente, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

4. Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione al corso di studio: con almeno 30 CFU lo studente viene iscritto al II anno, con almeno 70 al III anno. Non concorrono a determinare l'anno di ammissione i CFU riconosciuti come sovrannumerari.

5. Come stabilito dall'art. 21, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente trasferito da altra sede deve comunque conseguire presso l'Università di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

Art. 12 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea (quali i programmi LLP/Erasmus e Erasmus+) ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 della SUA-CdS.

Art. 13 – Piano delle attività formative

1. Il piano delle attività formative del Corso di laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE è riportato nel Quadro B1.a della SUA-CdS.

2. Entro i termini e con le modalità stabilite dal Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali gli studenti sono tenuti alla presentazione del piano di studi individuale, nel quale andranno indicati:

- gli insegnamenti/moduli previsti entro una rosa di opzioni nei diversi ambiti disciplinari
- gli insegnamenti/moduli per l'acquisizione dei CFU a libera scelta

- gli insegnamenti o altre attività formative che intendano eventualmente conseguire come CFU in sovrannumero.

3. I CFU relativi ad attività a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di laurea dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE. La valutazione di tale coerenza compete al Comitato per la didattica.

4. I CFU relativi a stage e tirocini sono attribuiti dal Comitato per la Didattica al termine delle attività, secondo le procedure fissate dai relativi Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento.

Art. 14 - Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. La definizione delle tipologie didattiche e i CFU relativi, differenziati a seconda del volume di lavoro richiesto allo studente, sono indicati nella tabella seguente:

Tipologia attività formativa	Ore di attività formativa per ogni CFU	Ore di studio individuale per ogni CFU
Lezioni	6	19
Attività seminariali		
Esercitazioni	25	0
Laboratori	25	0
Altro (stage e tirocini)	25	0

Art. 15 – Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto negli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini e integrativi avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato in ciascun modulo.

2. I docenti responsabili degli insegnamenti verificano la preparazione degli studenti mediante le prove in itinere e una prova finale, che si svolgono in forma scritta e/o orale. Dal superamento della prova finale deriva l'attribuzione dei CFU.

3. Le prove in itinere si tengono soltanto per gli insegnamenti che prevedono un numero di ore di didattica frontale superiore a 36.

4. Le modalità di svolgimento delle prove in itinere e delle prove finali sono comunicate agli studenti all'inizio del corso di insegnamento. All'interno dei corsi di insegnamento integrati, la prova di verifica al termine del primo modulo può valere come prova in itinere del corso. Gli esiti delle prove in itinere potranno costituire elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.

5. Per gli esami di profitto sono previste tre sessioni ordinarie:

- prima sessione: 2 appelli, più uno riservato a studenti lavoratori e fuori corso, di norma nel periodo di silenzio didattico tra i due semestri

- seconda sessione: 2 appelli, più uno riservato a studenti lavoratori e fuori corso, di norma dalla fine del secondo semestre al 31 luglio

- terza sessione: 2 appelli, di norma nel mese di settembre

Possono essere previste sessioni straordinarie appositamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato per la didattica, fermo restando il rispetto della non sovrapposizione degli esami di profitto con le lezioni del corso di studio.

5. Il calendario degli esami di profitto è pubblicato con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni possono riguardare solo ed esclusivamente la posticipazione della data ed essere apportate per giustificati motivi previa autorizzazione del Presidente del Comitato per la didattica.

Art. 16 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti del Corso di Laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).
2. Il conseguimento del livello B1 della lingua inglese è verificato previa presentazione di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Art. 17 – Abilità informatiche e modalità di verifica

1. Gli studenti del Corso di Laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE devono acquisire conoscenze di informatica applicata al patrimonio culturale.
2. Le prove di verifica dell'apprendimento si svolgono nelle forme stabilite dai responsabili di tali attività e si risolvono in un riconoscimento di idoneità, alla quale consegue l'attribuzione di 3 CFU.
3. Il possesso dell'ECDL (European Computer Driving License) non esonera lo studente dal conseguimento di tale idoneità.

Art. 18 – Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del Corso di laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative, su proposta del docente e approvata dal Comitato per la didattica.
2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 19 – Prova finale

1. La prova finale verifica che il laureando abbia acquisito la capacità di applicare le conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-CdS.

Art. 20 – Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B2.a della SUA-CdS.

Art. 21 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento Didattico e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Didattico vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia, nonché quanto indicato nella SUA/CDS (Scheda Unica Annuale del Corso di studio) di riferimento.